

SENT. N. 28339 / 09 NON  
DEFIN

CRON. N. 99339 / 09

R.G.N. 4808/08

SPEDITA IL: 8/05/09

DEPOSITATA IL:

4 SET. 2009

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
**IL GIUDICE DI PACE DI BOLOGNA**  
VITTORINI DOTT. ELIO

Della IV sezione civile ha pronunciato la

segunte

**SENTENZA NON DEFINITIVA**

nella causa civile iscritta al N.4808/08 Ruolo Generale

promossa

da

ZUCCHINI FRANCO, LR BIZETA 2006 SAS

elettivamente domiciliato/a in Bologna presso e nello studio degli Avv.

Bordoni Marco e Barbara, che lo rappresentano e difendono in giudizio

come da mandato a margine dell'atto di citazione;

ATTORE

e, per intervento volontario, da

FEDERICI STEFANO

elettivamente domiciliato a S. Lazzaro di Savena, presso e nello studio

dell'Avv. Fiorini Chiara, via Emilia 3, che lo difende in giudizio, come da

mandato in calce all'atto di intervento volontario

contro

LINAR ASSICURAZIONI

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato/

a in Bologna presso e nello studio dell'Avv. Ritrovato, viale Pietramellara 5,

che lo/a rappresenta e difende in giudizio come da mandato a margine della


copia notificata dell'atto di citazione.

## CONVENUTA

OGGETTO: Risarcimento danni

### CONCLUSIONI.

Il Procuratore dell'attore riassume e conclude: chiede che il Giudice, accertata la validità e l'efficacia dell'avvenuta cessione del credito e dell'esclusiva responsabilità del sig. Marcello Gambino nella causazione del sinistro, condanni la convenuta Linear A. al pagamento a favore del cessionario Franco Zucchini della somma di euro 1.996,00 oltre al risarcimento del danno per mancato godimento del bollo e dell'assicurazione.

Il Procuratore del sig. Stefano Federici riassume e conclude: in via  riconvenzionale, in caso di dichiarazione di inefficacia della cessione del credito, accertata la responsabilità del sig. Marcello Gambino, chiede che la soc. Linear A. sia condannata a corrispondere al sig. Federici le somme relative al risarcimento patrimoniale ed inoltre le somme relative al risarcimento dei danni fisici subiti, da accertare in corso di causa, dedotta comunque la somma di euro 2.758,00 versatagli dalla soc. Linear in data 27.05.2008.

*U. Zucchini*

Il Procuratore della convenuta Linear A. riassume e conclude: in via preliminare chiede di accertare la carenza della legittimazione ad agire in giudizio dell'attore, ex contratto di cessione del credito, ex art. 144 dlgs 209/05; di accertare e dichiarare la nullità del contratto di cessione di credito ex art. 1344 c.c.; di accertare la nullità dell'atto di cessione del credito per violazione dell'art. 106 del Testo unico bancario ed infine di accertare la carenza della legittimazione in capo alla soc. Bizeta 2006 ad agire in giudizio, essendo il mezzo di proprietà della soc. GE CAPITAL

servizi finanziari Spa.

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 7.02.2008 ZUCCHINI FRANCO, legale rappresentante della soc. BIZETA 2006 Spa conveniva in giudizio la soc. LINEAR ASSICURAZIONI, per sentirlo/a condannare al risarcimento dei danni subiti dal sig. Federici Stefano nell'incidente stradale avvenuto in data 26.05.2007, il cui ammontare costituisce un suo credito in forza dell'atto di cessione del credito, stipulato in data 28.5.2007. Dichiarava quindi che in data 26.5.2007 a Castenaso l'auto Opel Astra tg CY958GV di proprietà della soc. GE CAPITAL SERVIZI FINANZIARI SPA condotta da Federici Stefano (locatario in leasing), assicurata presso la soc. Linear A. si scontrava con l'auto Ford Fiesta tg AM622BC di Giuseppe Gambino e condotta dal sig. Marcello Gambino e che quest'ultimo aveva tamponato l'Opel Astra. La convenuta Linear A. , costituitasi nella prima udienza del 31.03.2008, eccepiva in via preliminare la mancanza di legittimità ad agire di parte attrice, sostenendo che proprietaria del mezzo danneggiato alla data del sinistro non fosse la soc. Bizeta 2006 ma la soc. GE CAPITAL SERVIZI FINANZIARI Spa. Nella seconda udienza del 13.06.2008 si costituiva con intervento volontario anche il sig. Federici Stefano, che dopo aver sostenuto anch'egli la responsabilità del sig. Marcello Gambini, avanzava le proprie richieste di risarcimento dei danni fisici subiti. Il Giudicante pertanto nell'udienza del 6.02.2009 invitava i Procuratori delle parti ad esprimersi in via definitiva in merito all'eccezione preliminare sollevata da parte convenuta e quindi, raccolte le conclusioni dei predetti Procuratori, tratteneva la causa in decisione.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

4  
L. 4 SET. 2009

L'eccezione della convenuta Linear A. deve essere respinta, in quanto dall'esame degli atti risulta che il sig. Federici Stefano locatario in leasing dell'auto Opel Astra tg CY958GV ha ceduto alla società BIZETA 2006 i diritti a lui spettanti in quanto gestore pro-tempore della predetta auto.

Il Giudicante pertanto deve ritenere che la cessione del credito, stipulata con atto del 28.5.2007 (vedasi doc. 1 in fasc. attoreo), sia valida ed efficace.

Le spese finora sostenute dalle parti potranno essere regolate con la sentenza definitiva.

P.Q.M.

il Giudice di Pace pronunciando in merito all'eccezione proposta dalla convenuta Linear Spa così provvede:

- respinge l'eccezione di mancanza di legittimazione attiva di parte attrice, per le ragioni indicate in parte motiva;
- si riserva di disporre con ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
- si riserva fino alla conclusione del processo in merito alle spese di giudizio;
- da mandato alla Cancelleria per la notifica della presente sentenza non definitiva

Così deciso in Bologna, il 20.08.2009.

Il Collaboratore di Cancelleria

Il Giudice di Pace

(Vittorini)

Depositato in Cancelleria

L. 4 SET. 2009  
R. CANCELLIERE  
G. J.

*[Handwritten signature]*